



TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 38

Legge 28 dicembre 1931-X, n. 1633, art. 3

Gli ufficiali di complemento nominati tali in base alle norme di cui all'articolo precedente prestano servizio di prima nomina presso un ufficio o un reparto a seconda delle loro attitudini fisiche e, all'atto della nomina stessa, vengono iscritti nel ruolo speciale previsto dall'articolo 142 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del R. esercito.

Ad essi non sono applicabili, per il solo titolo acquisito per la nomina ad ufficiale in base al presente articolo e a quello precedente, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, L. 481, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 30 maggio 1938 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 gennaio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-38-legge-28-dicembre-1931-x-n-1633-art-3/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it